

Regolamento per l'erogazione del contributo a favore di persone anziane non autosufficienti sulle rette dei servizi semiresidenziali

RIFERIMENTI NORMATIVI

Gli interventi di cui al presente Regolamento, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione italiana, trovano fondamento:

- nella legge 8 novembre 2000, n. 328, “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” e ss.mm.ii.;
- nell’art. 45 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6, “*Sistema integrato di interventi e servizio per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*”;
- nella Legge 23 marzo 2023, n. 3 “*Legge delega del Governo in materia di politiche a favore delle persone anziane*”;
- nella Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 “*Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari*”;
- nel Decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 “*Disposizioni di politiche in favore delle persone anziane in attuazione alla legge delega n. 33/2023*”;
- nelle Delibere di Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia con le quali vengono approvati gli importi delle quote fisse del contributo regionale giornaliero a favore delle persone anziane non autosufficienti accolte in servizi semi residenziali regolarmente autorizzati all’esercizio e convenzionati;

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'erogazione de contributo sulle rette dei servizi semiresidenziali a favore di persone anziane non autosufficienti, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza in coerenza con le vigenti norme costituzionali, nazionali e regionali.
2. I benefici economici disciplinati dal presente Regolamento vengono erogati nei limiti della disponibilità annuale di Bilancio.

Art. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI

a) Gli interventi economici a favore delle persone anziane non autosufficienti sono finalizzati a:

- rimuovere le situazioni di disagio evitando l’istituzionalizzazione, favorendo la permanenza nel proprio contesto familiare e sociale;
- supportare il nucleo di appartenenza nella risposta ai bisogni di crescita e di sviluppo/mantenimento delle autonomie personali/abilità residue dei singoli;
- privilegiare la domiciliarità e la vita di relazione dell’interessato;

b) Gli interventi economici a favore delle persone anziane non autosufficienti sulle rette dei servizi semiresidenziali vengono erogati previa domanda da parte dell’interessato e sono da intendersi:

- come integrativi al più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, supportano i singoli ed i nuclei

familiari e sono subordinati all'espletamento da parte degli interessati di tutte le procedure finalizzate a ottenere le agevolazioni fiscali o economiche previste dalle vigenti normative, ivi compresa la presentazione delle istanze volte ad accedere ai contributi previsti dalle attuali normative al fine di supportare le persone anziane non autosufficienti;

Art. 3 – DESTINATARI

1. I destinatari del contributo sulle rette dei servizi semiresidenziali devono essere in possesso di tutti i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d)-sottoindicati:

- a) essere persone residenti nel territorio comunale di Udine, come individuati dalla normativa vigente;
- b) essere persone in possesso di uno dei seguenti status:
 - essere cittadini italiani;
 - essere cittadini o familiari di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del D. Lgs. 06/02/2007, n. 30;
 - essere cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. 08/01/2007, n. 3;
 - essere cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del D. Lgs. 19/11/2007, n. 251;
 - essere soggetti di cui all'art. 41 del D. Lgs. 25/07/1998, n. 286 (cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno);
- c) trovarsi in una condizione certificata di non autosufficienza in base alla valutazione VALGRAF di cui al DGR 2326/2010;
- d) avere compiuto 65 anni oppure avere condizioni psico-fisiche assimilabili a quelle geriatriche;

Art. 4 – REQUISITI E MODALITA' DI ACCESSO AL CONTRIBUTO SULLE RETTE DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

1. Il contributo sulle rette di accoglienza in strutture semiresidenziali è rivolto ai destinatari di cui all'art. 3;
2. Per l'accesso al contributo, il richiedente deve essere in possesso di un'attestazione I.S.E.E.
3. in corso di validità compresa tra le tipologie sotto indicate:
 - valida attestazione I.S.E.E. per Prestazioni Socio Sanitarie;
 - eventuale attestazione I.S.E.E. "corrente" (l'attestazione riportante l'I.S.E.E. corrente sarà valida fino alla fine dell'anno solare di competenza);
3. Le soglie I.S.E.E. per l'accesso al beneficio saranno stabilite con Deliberazione della Giunta comunale
4. La domanda di ingresso al Centro diurno prescelto tra quelli esistenti sul territorio comunale, va presentata autonomamente al gestore del Centro diurno;
4. La domanda per la richiesta del contributo sulle rette dei servizi semiresidenziali dovrà essere presentata all'ufficio protocollo del Comune di Udine, inviata alla pec

protocollo@comune.udine.it oppure compilata on-line tramite lo Sportello Telematico del Comune di Udine, regolarmente sottoscritta dal richiedente o dal suo rappresentante legale;

5. Alla domanda per l'accesso dovranno obbligatoriamente essere allegati:
 - copia di un documento d'identità in corso di validità;

Art. 5 – MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SULLA RETTA DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE

1. Il contributo viene concesso previo riconoscimento del contributo regionale, dalla data di ricevimento della domanda, o dalla data di primo accesso al Centro diurno, se successiva;
2. Il contributo viene determinato in funzione dell'I.S.E.E. sociosanitario e dell'importo della retta giornaliera comunicata dalla struttura di accoglienza, al netto del contributo regionale che abbatte le rette di accoglienza nelle strutture semiresidenziali, con la seguente formula:

$$\text{Contributo giornaliero} = (\text{IseeMax} - \text{Isee}) / \text{IseeMax} \times \text{Retta giornaliera}$$

IseeMax è il limite massimo di Isee per accedere al contributo

Isee è l'Isee sociosanitario dell'utente

Retta giornaliera è quella applicata dalla struttura di accoglienza, al netto del contributo regionale

3. La Giunta, che definisce le soglie I.S.E.E. come previsto all'art. 4 c. 3, può eventualmente prevedere un contributo minimo giornaliero da garantire a tutti i beneficiari del contributo sulle rette di accoglienza in strutture semiresidenziali, in base alla disponibilità di risorse economiche comunali;
4. Il contributo viene rideterminato annualmente in funzione delle rette e dell'I.S.E.E. sociosanitario dell'anno di riferimento.
5. In assenza di presentazione dell'attestazione I.S.E.E., il contributo non può essere riconosciuto.

Art. 6 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIO

1. La liquidazione del beneficio economico avviene di norma con quietanza alla persona richiedente.
2. La liquidazione dei benefici economici avviene di norma tramite bonifico sul rapporto finanziario intestato alla persona beneficiaria (conto corrente bancario o postale o carta prepagata con IBAN), come indicato dal richiedente nell'istanza di richiesta di accesso al beneficio. La correttezza relativa all'indicazione del codice IBAN rimane a totale carico del richiedente;
3. Il beneficio economico potrà essere liquidato con quietanza al soggetto gestore della struttura di accoglienza, previa sottoscrizione di apposito atto di delega autenticata

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi del GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza nel rispetto di tutti i diritti dell'interessato.
2. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito del procedimento oggetto del presente Regolamento, come da informativa disponibile al seguente indirizzo:
<https://www.comune.udine.it/Privacy/Privacy-policy>

Art. 8 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01 gennaio 2026.